

Savona, 09 Febbraio 2012

ARGOMENTI:

- 1) IL NUOVO REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI DAL 2012
- 2) PASSAGGIO DAL VECCHIO AL NUOVO REGIME DEI MINIMI
USCITA DAL VECCHIO REGIME DEI MINIMI
- 3) REGIME PREMIALE PER LE ATTIVITA' TRASPARENTI (A PARTIRE DAL 01 GENNAIO 2013)
- 4) ALCUNE MODALITA' DI ACCERTAMENTO
 - 4a) ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE
 - 4b) ACCERTAMENTO BANCARIO
 - 4c) ACCERTAMENTO SINTETICO O "REDDITOMETRO"
- 5) LIBERE PROFESSIONI
NOVITA' DELLA L. 183/2011
 - 5a) SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI
 - 5b) ABROGAZIONE DELLE TARIFFE PROFESSIONALI
- 6) RIDUZIONE DEL LIMITE PER LA TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI
E CONTRASTO ALL'USO DEL CONTANTE
- 7) NUOVA DISCIPLINA DELLA DETRAZIONE 36%
PROROGA DELLA DETRAZIONE DEL 55% PER IL 2012 E NUOVA DISCIPLINA DAL 2013

IL NUOVO REGIME DEI MINIMI DAL 2012

1

Limitazione soggettiva e temporale

Il comma 1 dell'art. 27, dopo aver affermato che «gli attuali regimi forfetari **sono riformati e concentrati**»,
con decorrenza 01/01/2012, prevede che il nuovo regime dei minimi si applica:

- ➔ per il periodo d'imposta in cui è **iniziata** l'attività e **per i quattro successivi**;
- ➔ anche **oltre il quarto anno successivo** e fino all'anno in cui il contribuente **compie 35 anni**;
- ➔ alle persone fisiche **che iniziano** un'attività d'impresa o di lavoro autonomo.

Tale regime è applicabile anche ai soggetti **che sono già in attività**, a condizione che la stessa **sia iniziata dopo il 31/12/2007**.

Alla luce di quanto sopra evidenziato risulta che **tutti i contribuenti che hanno aperto la partita IVA prima dell' 1/01/2008 sono automaticamente espulsi dal regime dall'01/01/2012**.

N.B. Si evidenzia che il regime **non è precluso a coloro che hanno più di 35 anni**, 5 anno e fino al compimento dei 35 anni

2

NECESSITA' DEL RISPETTO DEI REQUISITI DEL VECCHIO REGIME DEI MINIMI

Va verificato, ai sensi del comma 96 che:

- sia rispettato il limite di €. 30,000 di ricavi / compensi percepiti;
- non siano state effettuate cessioni all'esportazione;
- non siano state sostenute spese per il personale, co.co.co, lavoratori a progetto, associati in partecipazione;
- sia stato rispettato il limite di €. 15,000 dell'ammontare degli investimenti in beni strumentali



Ai sensi del comma 99 che il soggetto:


- non si avvalga di regimi speciali IVA;
- sia residente in Italia;
- non effettui, in via esclusiva o prevalente, cessioni di immobili ex art. 10, n.8) DPR n. 633/72 e di mezzi di trasporto nuovi ex art. 53, comma 1, DL n. 331/93;
- non sia socio/associato di società di persone, associazioni professionali o s.r.l. trasparenti.

3

ULTERIORI REQUISITI PER L'ACCESSO AL NUOVO REGIME DEI MINIMI

- Il contribuente **non deve avere esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio attività**, un'attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- Se l'attività costituisce il **proseguimento di un'impresa esercitata da un altro soggetto**, l'ammontare dei ricavi dell'anno precedente **non deve essere superiore a €. 30,000**;
- L'attività esercitata **non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione** di un'altra attività precedentemente svolta sotto forma di **lavoro dipendente o autonomo**, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte / professione.





REGIME PREMIALE PER LE ATTIVITA' "TRASPARENTI"

L'art. 10, D.L. n. 201/2011 (c.d. «Decreto salva Italia»), istituisce un **nuovo regime semplificato e agevolato, opzionale, per i soggetti che svolgono attività artistica o professionale ovvero attività di impresa in forma individuale o con le forme associative**, di cui all'art. 5, TUIR.



ATTENZIONE! La norma in esame si rivolge quindi a :

- Agli esercenti arti e professioni in forma individuale o associata;
- Agli imprenditori individuali e alle società di persone (S.n.c., S.a.s., ecc.).

I benefici del nuovo regime premiale consistono:

- Nella semplificazione degli adempimenti amministrativi;
- Nell'assistenza per gli adempimenti amministrativi da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- Nell'accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti IVA;
- Per i contribuenti non soggetti agli studi di settore ex art. 10, Legge n. 146/98, nell'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
- Nella riduzione di 1 anno (da 4 a 3) dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;


La disposizione premiale **non si applica**, tuttavia, se la violazione contestata comporta l'obbligo di denuncia penale per uno dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto contemplati dal D.Lgs. N.74/2000



Condizioni per usufruire dei benefici

A decorrere dal 1 gennaio 2013, «al fine di promuovere la trasparenza e l'emersione di base imponibile» sono previste una serie di agevolazioni, qualora i contribuenti:

- Provvedano all'invio telematico all'Agenzia delle Entrate:
 - Delle **fatture emesse / ricevute**;
 - Delle **risultanze degli acquisti / cessioni non soggetti a fattura**;
- Istituiscono un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all'attività artistica, professionale o di impresa esercitata: a tal proposito preme precisare che i professionisti dovrebbero già aver adottato una modalità di gestione separata dei conti (attività e spese personali) per poter fornire prova contraria alla presunzione sui prelievi bancari.



ALCUNE TIPOLOGIE DI ACCERTAMENTO

10

→ ACCERTAMENTO ANALITICO CON METODO INDUTTIVO O DA STUDI DI SETTORE

STUDI DI SETTORE:
PREMIATI I CONTRIBUENTI CONGRUI E COERENTI CON GLI INDICI DI NORMALITA'



Condizioni per beneficiare delle agevolazioni:

- abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
- risultati congrui;
- risultati coerenti con gli specifici indicatori di normalità economica



→ ACCERTAMENTO BANCARIO

11

Nei confronti dei professionisti gli Uffici possono assumere come ricavi o compensi, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti e/o i versamenti nell'ambito dei rapporti e delle operazioni con banche, poste e in generale con qualsivoglia istituto finanziario.

Si tratta dunque, di una previsione che consente agli uffici di accertare un maggior reddito di lavoro autonomo in corrispondenza dei prelevamenti e dei versamenti non risultanti dalla contabilità, ove il contribuente non ne indichi il beneficiario.

Importante aver istituito un conto corrente dedicato all'attività.

→ ACCERTAMENTO SINTETICO E "REDDITOMETRICO"

L'accertamento sintetico è lo strumento accertativo con il quale l'Amministrazione finanziaria, nell'ambito dell'attività di controllo nei confronti delle persone fisiche, determina il reddito complessivo del contribuente ai fini IRPEF, prescindendo dalla individuazione della categoria reddituale che ne è fonte (art. 38 DPR 600/1973).

L'accertamento "redditometrico", circoscritto al comma 4, secondo periodo, dell'articolo 38, invece, sarebbe da ricondurre al reddito induttivamente calcolato, sulla base dell'accertata disponibilità in capo al contribuente di determinati beni e servizi (aerei ed elicotteri, navi e imbarcazioni da diporto, autoveicoli, camper, autocaravan, motocicli con cilindrata superiore a 250 c.c., roulotte, residenze principali e secondarie, collaboratori, cavalli da corsa o da equitazione, assicurazioni di ogni tipo) individuati dal legislatore con apposito decreto ministeriale.



LIBERE PROFESSIONI Novità della L. 183/2011

12

- società tra professionisti (art. 10 co. 3, L.183/2011);
- abrogazione delle tariffe professionali (art. 10 co. 12, L. 183/2011)

Società tra professionisti

A partire dall' **1/01/2012** potranno essere costituite **società** per l'**esercizio di attività professionali** secondo i **modelli societari (società di persone, società di capitali e società cooperative)**.

- L'art. 10 comma 11 stabilisce l'**abrogazione** della L. 23.11.1939, n. 1815, e successive modificazioni, e con essa viene abolita la **limitazione all'aggregazione tra professionisti** solamente attraverso la **forma dello studio associato**.
- I **professionisti** dal 2012 potranno **costituirsi in forma societaria** per lo **svolgimento** della propria **attività professionale**; inoltre, la norma prevede che l'**oggetto** della **società** possa consistere anche nell'**esercizio di più attività professionali**.

•



13

- La **società tra professionisti** potrà offrire **servizi professionali interdisciplinari**.
- La normativa richiede che le **società tra professionisti (Stp)** riportino nella propria **denominazione sociale**, l'indicazione **«società tra professionisti»** e che il loro **atto costitutivo** preveda l'**esercizio in via esclusiva dell'attività professionale** da parte dei soci.
- E' previsto possano figurare tra i **soci non solo professionisti** iscritti ad **ordini, albi e collegi** ma anche **soggetti non professionisti «soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento»**
- **Nessun vincolo** è statuito in relazione alla **ripartizione del capitale** tra **soci professionisti e soci non professionisti**
- Nell'**atto costitutivo** dovranno essere indicati **criteri e modalità di esecuzione dell'incarico professionale** conferito alla **società** al fine di garantire che lo stesso sia eseguito solo dai **soci** in possesso di **requisiti** per l'**esercizio della prestazione professionale** richiesta

•



14

➤ Riguardo alla **forma societaria**, i **soci** sono **liberi** di **optare** per il **modello societario** che maggiormente risponde alle loro **esigenze**; potranno costituirsi in forma di **società di persone** (società semplice, S.a.s., S.n.c.) **società di capitali** (S.r.l., S.p.a., S.a.p.a.) ovvero **società cooperativa**.

➤ Dalla scelta del **modello sociale** discenderanno necessariamente le regole da applicare in tema di **responsabilità**, **dotazione patrimoniale minima**, **struttura degli organi sociali**, **amministrativi** e di **controllo**, nonché in **materia tributaria**

Meno chiara è l'**applicazione** della **normativa fiscale** alla **nuova realtà** della **società** tra **professionisti**. Si può infatti ipotizzare che le **regole impositive** seguano il **modello societario** prescelto, con una **tassazione**:

- Per **cassa** in caso di **società semplice** ovvero **associazione professionale**;
- Per **competenza economica** negli **altri casi**.

Diversamente è possibile ritenere che a **tutte** le **società** tra **professionisti**, anche costituite in forma di **società commerciali**, possa essere **applicato** il **principio** di **tassazione dei redditi per cassa**.


Sul punto è auspicabile un chiarimento da parte dell'Amministrazione finanziaria.

15

Tariffe professionali

L'art. 10, co. 12, della Legge di stabilità interviene sull'art. 3, co. 5 lett. d) della manovra di Ferragosto (D.L. 13,8,2011, n. 138, conv. Con modif. dalla L. 14,9,2011, n. 148) **eliminando** dalla **modalità** di definizione del **compenso** spettante al **professionista** qualsiasi **referimento** alle **tariffe professionali**.

La **riforma** dovrà dare **attuazione** al riscritto **principio** dell'art. 3 co. 5, lett. d), D.L. 13,8,2011, n. 138, conv. Con modif. dalla L. 14,9,2011 n. 148, secondo il quale il **compenso** spettante al **professionista** deve essere **pattuito** per **iscritto** all'**atto** del **conferimento** dell'**incarico professionale**.



17

UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE

A partire dal **6 dicembre 2011** (data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011), il **limite all'uso del denaro contante** è stato portato **da € 2.500 a € 1.000**

La limitazione riguarda **complessivamente il valore oggetto di trasferimento** e trova applicazione **anche per le c.d. «operazioni frazionate»**, intendendo per tali quei pagamenti inferiori al limite che appaiono artificialmente frazionati.

Il frazionamento in **più importi inferiori al limite** è comunque ammesso qualora sia previsto dalla **prassi commerciale** ovvero in consegna di **accordi contrattuali**.

18

NUOVA DISCIPLINA DELLA DETRAZIONE DEL 36%

```

graph LR
    A[Articolo 4  
D.L. n. 201/2011] --> B[Detrazione  
36%]
    A --> C[Detrazione  
55%]
    B --> D[« A regime »  
dal 2012 in poi]
    C --> E[Proroga  
per il 2012]
    C --> F[« A regime »  
dal 2013 ma a titolo di  
intervento detraibile 36%]
  
```

Si segnala fin da subito che, ai sensi:

- del comma 10, articolo 16-bis, TUIR, un **successivo Decreto Ministeriale** potrà stabilire *“ulteriori modalità attuative”* delle disposizioni relative alla detrazione del 36% di seguito analizzate;
- dell'articolo 5, D.L. n. 201/2011, un **futuro D.P.C.M.** (da emanarsi entro il 31 maggio 2012) individuerà le **agevolazioni fiscali** la cui attribuzione, dal **1 gennaio 2013**, sarà subordinata alla **verifica dell'ISEE** (indicatore della situazione economica equivalente) del contribuente interessato, d'ermi restando gli altri requisiti richiesti dalla **specifica disciplina**.

19

Le novità apportate rispetto alla disciplina in vigore per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2011

SOGGETTI INTERESSATI

Dalla lettura del nuovo articolo 16-bis, TUIR emerge la **conferma dell'ambito soggettivo dell'agevolazione**, dedicata ai «contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi...».

Pertanto possono fruire della detrazione i soggetti IRPEF:

- sia **residenti che non residenti**
- che **possiedono o detengono**, sulla base di **titolo idoneo**, l'**immobile** oggetto degli interventi a condizione che abbiano sostenuto le spese.

Quindi:

- il proprietario, il nudo proprietario ed i titolari di diritti reali di godimento quali usufrutto, uso, abitazione e familiari conviventi;
- gli inquilini e comodatari e familiari conviventi;
- imprenditori individuali;
- società semplici, S.a.s., S.n.c. ed imprese familiari;
- soci di cooperativa edilizia.

IMMOBILI INTERESSATI

E' confermata la possibilità di fruire della detrazione del 36% in relazione agli interventi di cui all'articolo 3, DPR n.380/2001, individuati dalla:

- > lett. b), ovvero manutenzione straordinaria;
- > lett. c), ovvero restauro e risanamento conservativo;
- > lett. d), ovvero ristrutturazione edilizia;

Effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali, di qualsiasi categoria catastale ed anche rurali, nonché sulle relative pertinenze.

NOVITA':

- ➔ sono agevolabili gli interventi effettuati su tutte le **parti comuni condominiali individuate dall'articolo 1117 del Codice Civile** (e non solo su quelle di cui al n. 1, come si prospettava inizialmente);
- ➔ è introdotta la possibilità di beneficiare dell'agevolazione per gli interventi di **ricostruzione di immobili anche non residenziali danneggiati da calamità naturali**, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche in data antecedente al 1 gennaio 2012.



SPESE DETRAIBILI

E' confermata la precedente definizione delle **spese ammesse alla detrazione**, da intendersi come tutte quelle connesse agli interventi posti in essere.

Inoltre, il comma 2 dell'art. 16-bis, TUIR, dispone espressamente che tra le spese detraibili rientrano quelle:

- ➔ di **progettazione** e per **prestazioni professionali** connesse all'**esecuzione delle opere edilizie**, nonché
- ➔ necessarie per la **messa a norma** degli edifici.

ADEMPIMENTI NECESSARI

- ➔ **non è necessario l'invio della comunicazione di inizio lavori** a Pescara;
- ➔ **non è necessario indicare nella fattura l'importo delle materie prime e manodopera separatamente**;
- ➔ le **spese**, nella generalità dei casi vanno pagate con **bonifico bancario o postale**;
- ➔ vanno indicati in **dichiarazione dei redditi i dati dell'immobile** oggetto degli interventi;
- ➔ **va conservata la documentazione**.

RITENUTA SUI BONIFICI

Conferma del MANTENIMENTO della RITENUTA D'ACCONTO DEL 4% (dal 4 maggio 2011) che le banche/poste sono tenute ad effettuare all'atto del pagamento dei **bonifici** per i quali i contribuenti intendono richiedere la **detrazione del 36-55%**



REGIME DI DETRAIBILITA'

22

- Il limite agevolabile è pari a € 48.000,00 per unità immobiliare, da ripartire tra gli aventi diritto in caso di più soggetti che sostengono le spese;
- Il nuovo articolo 16-bis, TUIR prevede la rateizzazione delle spese sostenute in dieci quote annuali.

! ATTENZIONE: nella nuova formulazione della norma **non si rinviene alcun riferimento alla possibilità, per i soggetti di età avanzata di rateizzazioni brevi.**



TRASFERIMENTO DELL'AGEVOLAZIONE

23

- Cessione dell'immobile, le quote di detrazione 36% residua sono trasferite all'acquirente persona fisica (per la parte non ancora fruita) salvo diverso accordo tra le parti.
- In caso di decesso dell'avente diritto, è trasferita esclusivamente e interamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

